



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PANNI TECNICI PER L’OFFICINA E LA CARROZZERIA DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG Z092DF4BC2)

CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

E’ oggetto del presente Capitolato l’affidamento triennale del servizio di noleggio di tessuti tecnici e lenzuoli tagliati, nonché il noleggio di fusti vuoti, destinati rispettivamente ai reparti officina e al reparto carrozzeria di Apam Esercizio Spa.

Il servizio prevede consegne e contestuali ritiri periodici, sulla base di un cronoprogramma concordato in sede di aggiudicazione, nelle sedi aziendali indicate, dei panni utilizzati e raccolti in contenitori, forniti dall’Aggiudicatario, idonei per la conservazione e il trasporto dei panni, e il lavaggio degli stessi in conformità alla normativa vigente, al fine di favorirne il riciclo e l’utilizzo ripetuto per la loro funzione originaria.

Il quantitativo minimo dei panni, da consegnare ciclicamente (ogni 16 settimane), durante il periodo contrattuale, secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente Capitolato, è definito in:

- per l’officina/carrozzeria presso la sede Apam di Mantova
 - n. 2800 pezzi di tessuti tecnici, puliti e lavati;
 - n. 1400 pezzi di lenzuoli tagliati nuovi.
- per la carrozzeria presso il deposito Apam di Carpenedolo (Bs)
 - n. 700 pezzi di lenzuoli tagliati nuovi.

E’ altresì oggetto dell’appalto il servizio di noleggio di fusti vuoti, per una migliore suddivisione del prodotto nelle diverse postazioni aziendali, secondo le seguenti quantità:

- per l’officina/carrozzeria presso la sede Apam di Mantova
 - n. 2 fusti vuoti per panni tecnici,
 - n. 1 fusto vuoto per lenzuoli tagliati
- per la carrozzeria presso il deposito Apam di Carpenedolo (Bs)
 - n. 1 fusto vuoto per lenzuoli tagliati.

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME

I panni tecnici e lenzuoli tagliati, oggetto del presente appalto, dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche minime di seguito specificate ed essere conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 23 del 28/01/2017. In particolare, dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche dell’Allegato 3 “Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili” del medesimo decreto:

- i tessuti devono essere riciclabili, ovvero costituiti da fibre che garantiscano la riciclabilità, oppure devono essere prevalentemente costituiti da fibre naturali (rif. punto 4.1.1);
- i tessuti non dovranno contenere sostanze chimiche classificate pericolose dal Regolamento CE n. 1907/2006 e dal Regolamento CE 1272/2008 (rif. punto 4.1.2).

2.1 Panni tecnici uso officina

I panni tecnici forniti a noleggio dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- realizzati in tessuto cotone, colore bianco/panna, con struttura porosa, resistente al taglio e assorbente;
- dotati di stampigliatura con riferimento univoco e chiaro del proprietario, indicato in modo indelebile, a garanzia della tracciabilità del prodotto;
- resistenti ai lavaggi;
- dimensioni approssimative cm 30 x 37 o di dimensioni ergonomiche antimpiglio;
- indicati per l’utilizzo in officine.

2.2 Lenzuoli tagliati uso carrozzeria

I lenzuoli tagliati nuovi forniti a noleggio dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- realizzati in tessuto cotone, colore bianco/panna, con struttura liscia;
- dimensioni approssimative cm 40 x 40;
- indicati per l’utilizzo in carrozzerie.

2.3 Contenitori panni/lenzuoli

I suddetti tessuti dovranno essere contenuti in appositi recipienti mobili realizzati in materiale resistente e idonei allo stoccaggio e al trasporto di merce pericolosa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire, compresi nei prezzi offerti, dei contenitori vuoti in aggiunta a quelli contenenti i panni, per permettere ad Apam la raccolta e la conservazione dei tessuti utilizzati e sporchi.

Inoltre, il servizio oggetto del presente appalto dovrà rispettare il sistema di gestione dei panni tecnici utilizzati per le pulizie industriali, organizzato nelle fasi di noleggio dei panni, di ritiro presso Apam a seguito dell'utilizzo, di pulizia e lavaggio al fine del successivo noleggio e del riutilizzo per la funzione originaria, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma del 20/01/2004 in materia, stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero delle Attività Produttive.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI E PROROGA

Il contratto, oggetto del presente appalto, avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare una proroga tecnica, limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni commerciali ed economiche del contratto originario.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà alla scadenza naturale, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'appalto, compresa l'opzione di proroga tecnica, è pari a € 28.000,00 (euro ventottomila/00) + Iva, di cui:

- € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) + Iva (a base d'asta) per il servizio triennale di noleggio di tessuti tecnici e lenzuoli tagliati, nonché il noleggio di fusti vuoti, destinati rispettivamente ai reparti officina e al reparto carrozzeria di Apam Esercizio Spa, comprensivo del canone di noleggio settimanale (incluso un ammanco fisiologico pari al 5%), imballaggio, trasporto per le consegne e ritiri periodici presso le sedi aziendali indicate, garanzia e di tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
- € 4.000,00 (euro quattromila/00) + Iva per l'eventuale proroga tecnica del servizio per un massimo di 4 (quattro) mesi.

I prezzi offerti nella tabella dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione del servizio, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio richiesto avrà luogo mediante consegne e contestuali ritiri con una periodicità di 16 settimane, secondo una pianificazione che sarà concordata con l'aggiudicatario, presso le seguenti sedi:

A) Magazzino Apam in Via dei Toscani n. 3/c a Mantova – orario di apertura 7,30 – 13,00

B) Deposito Apam in Località Taglie n. 2/e a Carpenedolo (BS) 8,00-12,00 – orario di apertura 6,00-9,00 / 12,00-16,30 previo accordi telefonici con il referente di deposito

nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì e i relativi trasporti dovranno essere effettuati dalla Ditta Aggiudicataria, accordandosi preventivamente con il Referente di Apam per l'esecuzione del contratto, con un preavviso di 48 ore.

Alla prima fornitura del materiale a noleggio, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna di contenitori vuoti atti alla raccolta e conservazione dei tessuti sporchi, in attesa del successivo ritiro programmato a cura del Fornitore.

Inoltre il Fornitore si impegna, in caso di esaurimento anticipato dei prodotti a disposizione e su richiesta di Apam, ad effettuare il servizio di consegna urgente di Fusti aggiuntivi di panni tecnici o lenzuoli tagliati.

5.1 Raccolta e trasporto dei panni tecnici sporchi

La raccolta e il trasporto dei panni tecnici sporchi devono essere effettuati nel rispetto delle procedure ADR, utilizzando mezzi di trasporto dotati delle autorizzazioni necessarie ed effettuati da autisti in possesso della patente ADR.

Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere dotati di attrezzature per provvedere al contenimento di eventuali dispersioni di sostanze che dovessero fuoriuscire dai contenitori, nonché

di mezzi di protezione individuale per il personale addetto; i veicoli dovranno essere, altresì, sottoposti a interventi di manutenzione periodica, al fine di mantenerne l'adeguatezza.

5.2 Lavaggio dei panni tecnici sporchi

I panni tecnici sporchi devono essere sottoposti a processi di lavaggio in lotti omogenei a seconda della tipologia di panni presso impianti conformi alla normativa vigente in materia di emissioni in aria, particolato e rumori.

Il lavaggio dei tessuti deve essere effettuato con acqua e detersivi biodegradabili, seguendo i principi di recupero energetico e di riduzione del consumo di acqua e detersivi. Le acque di lavaggio devono essere trattate con processo chimico-fisico, separando gli oli di risulta, che dovranno essere recuperati/riutilizzati o smaltiti secondo la normativa.

I panni lavati devono essere sottoposti a controlli visivi e meccanici, al fine di assicurarne la continua rispondenza agli standard qualitativi previsti in termini di consistenza e integrità, l'eliminazione completa dello sporco e l'assenza di residui metallici o di altra natura.

ART. 6 - CESSAZIONE ATTIVITÀ A FINE CONTRATTO

Al termine del noleggio, su avviso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, al ritiro di tutti i fusti pieni di panni sporchi, presso le sedi aziendali indicate, rilasciando un documento formale che attesti l'avvenuta restituzione dei contenitori, a chiusura del contratto.

ART. 7 - GARANZIE

L'Aggiudicatario si impegna a fornire a noleggio esclusivamente panni tecnici e lenzuoli che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato e deve garantire i prodotti da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibili a cause di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati.

Il Fornitore è pertanto obbligato a prendere a proprio carico e onere la sostituzione dei prodotti non rispondenti alle caratteristiche tecniche o non conformi ai Criteri Ambientali Minimi in vigore o che presentino difetti e/o disservizi, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati.

ART. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 10 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ

I prezzi unitari offerti si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono, per tutta la durata contrattuale, fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 11 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L'Aggiudicatario emetterà fatture mensili posticipate per l'importo dei canoni di noleggio dei panni tecnici, dei lenzuoli e dei fusti vuoti, per ogni sito aziendale Apam.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Il Fornitore verrà invitato a trasmettere ad Apam una copia di cortesia in formato PDF.

Il pagamento sarà effettuato mediante lo strumento del Bonifico Bancario 60 gg. dal ricevimento della fattura, sul c/c dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 13 - PENALI

Il mancato rispetto del cronoprogramma delle consegne e dei ritiri dei panni a noleggio, concordato in sede di aggiudicazione, non imputabile ad APAM ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo e per ogni sito aziendale, fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di superamento APAM. ha facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, salvo l'applicazione delle penalità stabilite e l'esecuzione in danno.

Per casi di inadempienza non contemplati, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi recassero grave pregiudizio all'erogazione del servizio, Apam potrà, a suo giudizio insindacabile, applicare ulteriori penalità calcolate in base al danno subito.

Ai fini dell'applicazione delle penali non si considerano cause di forza maggiore, gravi eventi atmosferici e/o ritardi causati dalla Stazione Appaltante.

Qualora il totale delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, Apam si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella graduatoria delle offerte ammesse.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti prestazioni o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il Fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto di APAM a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Qualora la ditta partecipante intenda eventualmente subappaltare a terzi parte delle prestazioni messe a gara, nel limite di legge, dovrà farne esplicita menzione in sede di DGUE (Allegato 2) indicando le parti delle prestazioni che verranno subappaltate, secondo le modalità previste dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016, fermo

restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Apam per il complesso degli obblighi previsti dal presente documento di gara, dagli Allegati e da quanto offerto in sede di gara.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) inadempienze del Fornitore le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- i) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio da parte dell'Appaltatore;
- j) persistenti ritardi nella consegna dei prodotti a noleggio o per accertata scadente qualità con diritto di risarcimento del danno a carico dell'Aggiudicatario;
- k) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara;
- l) importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) violazione della normativa sulla sicurezza.

Al verificarsi dei suddetti casi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e quindi affidare il servizio a un terzo soggetto a spese dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per sua colpa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo contratto di servizio o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le prestazioni del servizio.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'Aggiudicatario, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.
- ✓ essere a conoscenza e di rispettare il D. Lgs 231/2001 e le sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ di prendere atto e accettare il contenuto dell'Informativa del trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

L'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 18 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it. Informativa completa in allegato.

Allegati:

B_ Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto.

Rev.	Data	Regione della emissione	Redatto	Controllato	Visto RUP
00	28/08/2020	Prima emissione	Ufficio acquisti	f.to ing. Francesco Rizzato	f.to dott. Alberto Spaggiari
				<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>

CAPITOLATO QUALITA', SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE PER FORNITURE / SERVIZI / LAVORI

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1 PREMESSA

Coerentemente con le attività affidate, il presente capitolato è da considerare parte integrante del contratto stipulato con APAM ESERCIZIO S.p.A (APAM); esso disciplina obblighi in materia di Qualità, Salute, Sicurezza ed igiene del lavoro e gli obblighi in materia ambientale tra l'Azienda COMMITTENTE e l'impresa o il lavoratore autonomo (APPALTATORE) incaricato dell'esecuzione di appalti, contratti d'opera, realizzazione o somministrazione di servizi di qualsiasi specie e natura.

2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui, a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione delle attività affidate, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni, di igiene del lavoro e tutela ambientale. A titolo indicativo e non esaustivo l'appaltatore è tenuto quindi:

- A rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza attuando le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, specificamente quelle previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- Ad impartire al sopra indicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni.
- Ad impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti.
- A vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da Apam, i sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.
- Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti sia per l'attività propria che in relazione alle informazioni ricevute dal Committente sui rischi relativi all'area in cui avvengono le forniture e/o i servizi e/o i lavori affidati

Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, l'appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

3 VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

Il Committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici ed alla gestione dei rischi interferenziali; è pertanto fatto obbligo all'appaltatore di fornire la specifica documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 e s.m.i ai sensi dell'art 26 e/o Titolo IV). In ogni caso è comunque obbligo dell'appaltatore il completo e scrupoloso rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i nonché di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora necessario il Committente fornirà il Piano di Sicurezza e Coordinamento in conformità al D. Lgs. 81/08, provvedendo altresì alle altre incombenze ivi fissate a suo carico.

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa l'appaltatore dovrà fornire la specifica documentazione, appositamente richiesta dal committente, in merito alla verifica dell'idoneità tecnico professionale

4 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 NORME GENERALI

L'appaltatore è obbligato:

- a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- b) Ad impiegare nell'esecuzione dei lavori in appalto personale in regola con le visite mediche previste dalla vigente normativa.
- c) Seguire tutte le norme di sicurezza per qualsiasi lavoro stia effettuando; si intendono per norme di sicurezza tutte le norme applicabili previste dall'ordinamento nazionale, comunitario, di buona tecnica e delle norme/disposizioni interne comunicate da Committente.
- d) A rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i
- e) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate garantendo che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- f) Osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o, qualora questo non sia previsto, dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
- g) Curare il coordinamento dei propri subappaltatori al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese compatibili tra loro e coerenti con il DUVRI/PSC predisposti dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
- h) A provvedere affinché i propri dipendenti e quelli dei propri sub appaltatori esibiscano permanentemente il tesserino di riconoscimento con nome, foto e Ditta da cui dipendono.
- i) Esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i DPI/DPC messi a loro disposizione.
- j) Comunicare al Committente il nominativo del preposto presente sul luogo di lavoro ed alla quale il Committente possa rivolgersi per i problemi inerenti alla sicurezza e l'igiene del lavoro.
- k) Mantenere ordine e pulizia nell'area in cui si svolgono i lavori.
- l) Non utilizzare utenze energetiche di rilevante potenza e di consumo significativo senza autorizzazione scritta.
- m) Provvedere in autonomia allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel proprio lavoro, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di appalto.

4.2 ACCESSO

L'appaltatore è obbligato:

- a) A pianificare con il referente aziendale l'esecuzione dell'attività affidate. Tutti i lavoratori, al loro arrivo dovranno recarsi presso la portineria per registrarsi ed ottenere l'autorizzazione all'ingresso negli edifici e/o aree di lavoro del Committente. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al referente aziendale ed al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni **variazione** in merito al personale ed ai mezzi per cui è richiesto l'accesso nelle aree della committenza. In assenza di tale comunicazione **NON si autorizza l'ingresso** di persone e mezzi all'interno degli edifici e delle aree di lavoro.
- b) L'entrata e l'uscita dagli edifici e dalle aree di lavoro di persone, mezzi e materiali deve avvenire solo ed esclusivamente attraverso gli ingressi indicati. I conducenti dei mezzi devono essere in possesso di patente adeguata. Gli operatori della ditta appaltatrice, durante l'attività di guida di mezzi all'interno dei siti APAM, devono rispettare rigorosamente la segnaletica stradale e di sicurezza. È obbligatorio rispettare le norme del codice della strada ed i limiti di velocità esistenti all'interno delle aree degli edifici di proprietà del Committente, e comunque non superare i 15 Km/h.
- c) È assolutamente vietato l'ingresso e/o la circolazione all'interno degli edifici e delle aree di lavoro di proprietà del Committente di persone non in stretto rapporto con i lavori e/o servizi appaltati. È inoltre fatto divieto agli operatori della ditta appaltatrice di accedere a zone e locali in cui vige il divieto di ingresso al personale non autorizzato. Gli operatori della ditta appaltatrice, possono permanere all'interno dei siti APAM solo il tempo strettamente necessario al servizio da svolgere.
- d) Il Committente si riserva il diritto di vietare l'ingresso e/o allontanare, il personale della ditta appaltatrice che, a suo insindacabile giudizio, non abbia tenuto un comportamento in linea con le norme legislative e contrattuali vigenti.

4.3 MACCHINE, MEZZI, DPI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DA LAVORO

L'appaltatore deve DISPORRE di tutte le macchine, mezzi ed attrezzature di lavoro per l'esecuzione delle attività affidate nonché dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti per tali attività e/o prevista dal Committente in funzione dell'area in cui si svolgeranno le attività.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'APPALTATORE intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei e conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Il loro utilizzo deve avvenire da parte di personale adeguatamente informato, formato ed addestrato.

E' vietato l'utilizzo di impianti, macchine, attrezzatura e/o utensili del Committente. In via del tutto eccezionale il loro utilizzo potrà essere consentito solo a seguito di **espressa autorizzazione** scritta da parte del servizio di prevenzione e protezione della committenza e dietro giustificata richiesta. In questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature, il Responsabile dei Lavori dell'appaltatore dovrà verificarne insieme al referente del Committente il perfetto stato di conservazione e se ne assumerà, da quel momento fino al termine dell'utilizzo, ogni responsabilità ad essi connessa. La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dalle dal referente dell'appaltatore, da quello del committente e dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

4.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve provvedere al posizionamento della eventuale segnaletica prevista nella documentazione di cooperazione e coordinamento (DUVRI/PSC/PROCEDURE INTERNE/DISPOSIZIONI) nonché dalle norme di prudenza e diligenza. Inoltre qualora le attività affidate prevedano occupazione delle aree destinate alla viabilità interna sia con lavori che per deposito di materiali, dovrà essere installata idonea cartellonistica stradale atta al segnalamento dell'occupazione della viabilità interna.

4.5 VIABILITÀ STRADALE

Qualora le attività affidate prevedano attività tipiche da cantieri stradali e/o in generale attività con esposizione a traffico veicolare, l'Appaltatore dovrà consultare gli organi preposti ed attenersi scrupolosamente a quanto disposto in materia dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione del medesimo e da ogni altra disposizione. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme specifiche che verranno impartite dai competenti Organi della Polizia del traffico e dagli Enti proprietari delle strade.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di segnalare per iscritto al Committente, 15 giorni prima della scadenza della licenza per occupazione e manomissione del suolo pubblico, l'eventuale necessità di proroga della medesima per completare i lavori.

Gli oneri derivanti dall'adempimento dei suddetti obblighi e delle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono indicati nei prezzi contrattuali.

L'ottenimento delle autorizzazioni relative alla limitazione del traffico (ordinanze) è a cura dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono inclusi nei prezzi contrattuali.

4.6 SCAVI

L'Appaltatore deve altresì provvedere alla sorveglianza degli eventuali scavi aperti, secondo le vigenti disposizioni in materia e le eventuali disposizioni del PSC/DUVRI ed in generale nelle eventuali disposizioni impartite dalla committenza anche attraverso le figure da esse delegate (Responsabile dei Lavori/CSE/Direttore dei Lavori/RSPP)

4.7 IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

I recipienti adibiti alla conservazione ed al trasporto di liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose, devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- etichettatura per segnalare il tipo di contenuto ed il relativo pericolo;
- accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento o di svuotamento;
- accessori di presa atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego;
- involucri protettivi adeguati alla natura del contenuto.

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in luogo apposito, indicato dal Committente; i vuoti devono essere separati dai pieni e non utilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa bonifica.

4.8 PRECAUZIONI CONTRO IL PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

È vietato fumare o usare fiamme libere nei locali e in prossimità di macchine, impianti o attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze in esse depositate o impiegate, esista il pericolo di incendio o di scoppio. Dovendo eseguire attività in luoghi ove si possono temere incendi o esplosioni, devono essere impiegate attrezzature anti scintilla e lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti. Comunque, in tali casi, è necessario apposito permesso del Committente per i lavori a caldo.

In caso di **incendio** o altra emergenza (es. fuga di gas, allagamento ecc.) il personale della ditta appaltatrice deve avvertire immediatamente il personale ed i responsabili di APAM ESERCIZIO S.p.A. e quindi, seguire le loro indicazioni e recarsi in luogo sicuro nei punti indicati dal piano di emergenza e evacuazione. Prendere visione della planimetria dei locali.

5 GESTIONE DEI RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché siano rispettate le norme vigenti a tutela dell'ambiente, comprese quelle di emanazione regionale o locale e le disposizioni vigenti presso le aree ove si svolgono le sue attività. Dovrà inoltre eseguire l'attività a lui affidata minimizzando qualsiasi possibile impatto sulle matrici ambientali (aria, acqua, terreno, clima acustico).

L'appaltatore dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori, in modo che siano correttamente gestiti e smaltiti secondo quanto imposto dalle vigenti normative in materia e dalle regole vigenti presso le aree di lavoro.

In particolare l'appaltatore dovrà:

- separare i rifiuti per categorie omogenee (es. carta e cartone, ferro e acciaio, plastica, etc.) e raccogliarli in propri contenitori, opportunamente identificati;
- effettuare il loro deposito secondo criteri di ordine, pulizia e identificazione;
- farsi carico di essi al termine del lavoro;
- fornire al committente attestazione di avvenuto corretto recupero/smaltimento.
- E' vietata qualunque forma di spandimento e/o stoccaggio non controllato di rifiuti.
- L'allontanamento dall'area dello stabilimento APAM di ogni tipo di rifiuto prodotto dalle aziende esterne deve essere effettuato al termine di ciascuna giornata lavorativa.

Eccezionalmente e solo dietro motivata richiesta ed autorizzazione esplicita ricevuta dal responsabile Ambientale del committente, l'appaltatore potrà avvalersi delle strutture di deposito temporaneo dei rifiuti esistenti presso le aree in cui svolge la propria attività. Ciò potrà comunque avvenire solo in caso di rifiuti non pericolosi e del tutto analoghi per origine e caratteristiche chimico/fisiche a rifiuti già prodotti internamente dal committente

DEPOSITO DI MATERIALE DI RISULTA

E' obbligo dell'APPALTATORE richiedere al rappresentante del COMMITTENTE l'autorizzazione al deposito, momentaneo, di residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, etc.

La richiesta deve contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalità di sistemazione, la natura e la qualità delle cose da depositare.

Gestione scarichi idrici

È vietata qualunque forma di sversamento di sostanze in rete fognaria (pozzetti), piazzali, ed in qualunque area aziendale.

Eventuali **emergenze ambientali prodotte** durante i lavori/attività, come ad esempio lo sversamento accidentale di sostanze tossiche, gasolio, detersivi ecc..., devono essere immediatamente comunicate al referente APAM in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile per limitare i danni all'ambiente.

6 OBBLIGHI IN MATERIA DI OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle attività affidate, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente capoverso, accertata da APAM e/o segnalata dagli Enti competenti, APAM sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al

Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

7 RESPONSABILITA' PER DANNI POLIZZA ASSICURATIVA RCT / RCO E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore si rende pienamente responsabile per danni a cose o infortuni a chiunque arrecati che derivino dall'inosservanza, da parte del personale utilizzato nell'esecuzione dell'opera, delle disposizioni di cui al presente documento, delle disposizioni generali previste dalle normative vigenti e/o delle norme di tutela di salute, sicurezza ed ambiente vigenti presso le aree di lavoro.

L'appaltatore è obbligato a fornire copia della polizza assicurativa e relativa quietanza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa. L'importo del massimale della polizza RCT/RCO dovrà essere adeguato all'importo delle attività affidate. La congruità di tale importo sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

La polizza assicurativa deve coprire tutti i danni subiti da Apam a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o delle attrezzature, nonché prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d'oneri;
- dall'inosservanza delle direttive impartite da Apam per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità dell'appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

La copertura assicurativa di cui alla RCT deve valere anche espressamente per:

- danni da cedimento e franamento, vibrazioni e scuotimenti;
- danni ad impianti e condutture sotterranee e fuori terra.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi, l'appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

I danni, di importo complessivo non superiore a € 2.500,00 per evento, causati dall'Appaltatore ad impianti interrati e/o cose del Committente e/o di terzi previa constatazione in contraddittorio, potranno essere recuperati direttamente dal Committente mediante addebito diretto all'Appaltatore, trattenendo gli importi da quelli spettanti per l'esecuzione dei lavori.

8 SOPRALLUOGO E VERBALE DI COORDINAMENTO

Ove appaia necessario in relazione alla tipologia di rischi presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni e prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore si impegna ad effettuare tramite referente designato, un sopralluogo preventivo con il referente del Committente sui luoghi di lavoro.

Ciò al fine di verificare i rischi presenti nell'area di lavoro e di individuare le misure preventive e/o protettive a tutela di salute, sicurezza e ambiente da attuare nell'area stessa. Nei casi di esistenza di situazioni di rischio particolari, che saranno evidenziate in sede di sopralluogo, le attività dell'appaltatore non potranno essere iniziate prima del rilascio da parte del referente del committente di un apposito permesso di lavoro o di un documento di "messa in sicurezza" di macchine e impianti eventualmente oggetto delle lavorazioni. **Del sopralluogo sarà redatto verbale** sottoscritto dalle parti.

9 SUBAPPALTI

È ammesso il subappalto ai sensi e nel rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016; all'appaltatore rimangono tutti gli obblighi e le responsabilità contrattuali; pertanto, lo stesso risponderà direttamente e pienamente dell'operato dei subappaltatori così come del proprio. L'appaltatore sarà pertanto tenuto a provvedere affinché le presenti norme vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e dagli stessi sottoscritti e rispettate.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente indicata nella documentazione di gara sono subappaltabili nella misura massima prevista dalla normativa in vigore al momento dell'effettuazione dei lavori in termini economici,



dell'importo dei lavori della stessa categoria. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'Appaltatore, ferma restando l'osservanza dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, con i limiti, i divieti e le prescrizioni in esso contenute.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.

10 TERMINE ATTIVITA'

Al termine delle attività, l'appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per il personale del Committente.

11 INFORTUNI E MALORE

In caso di infortuni anche lievi, accaduti a propri dipendenti o a personale di propri subappaltatori, l'appaltatore deve ottemperare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e segnalare immediatamente l'evento al committente mediante la modulistica da esso predisposta.

L'APPALTATORE si obbliga quindi a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e/o sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dal COMMITTENTE e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

In funzione della gravità, delle cause e delle circostanze dell'evento, il committente potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie ad una migliore comprensione dell'accaduto e all'effettuazione di ogni opportuno controllo. L'appaltatore dovrà inoltre tenere costantemente informato il committente in merito ad eventuali accertamenti e/o indagini successive.

12 ISPEZIONE DEI LAVORI

Il Committente, tramite il proprio personale, si riserva la facoltà di accertare in qualunque momento e le modalità che riterrà più opportune, l'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi sopra richiamati e in particolare di verificare la regolarità dell'esecuzione dell'opera e il rispetto degli obblighi di tutela della salute, sicurezza ed ambiente previsti, indicati nel presente documento o nella ulteriore documentazione consegnata all'appaltatore. L'APPALTATORE non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento.

In caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi il COMMITTENTE avrà la facoltà di recedere dal contratto o di applicare nei confronti dell'appaltatore le sanzioni (contestazione, richiamo scritto, allontanamento del personale, sospensione dei lavori) che riterrà necessarie in funzione della gravità delle violazioni e del numero delle stesse.

Tale possibilità di intervento non limita, né tanto meno elimina la completa responsabilità dell'appaltatore in materia di prevenzione infortuni.

13 PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19

APAM ha adottato specifico protocollo anti contagio cui i fornitori devono adeguarsi. Tale protocollo è stato inoltrato a mezzo mail a tutti i fornitori con Comunicazione prot 3850 del 20/05/2020 con oggetto CORONAVIRUS – MISURE DI PREVENZIONE E AGG.TO RISCHI INTERFERENZIALI

14 ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'appaltatore dichiara di averne preso visione, di accettarne i contenuti.

Luogo e data

l'appaltatore

firma (per accettazione)